



ORDINANZA DEL SINDACO

IL SINDACO

Oggetto: PROVVEDIMENTI A SEGUITO DELL'EMERGENZA "CORONAVIRUS COVID19

VISTO l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

RICHIAMATA l'ordinanza in data 21 febbraio 2020 adottata dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Lombardia contenente le indicazioni urgenti atte a far fronte all'emergenza epidemiologica da CODIV-19;

VISTO il Decreto Legge del 22 febbraio 2020, n. 6 recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-19*";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020;

VISTO l'art. 50 "Competenze del sindaco e del presidente della provincia" del D.Lgs 267/2000 e seguenti che recita espressamente: "*in particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni ogni Sindaco adotta le misure necessarie*";

IN ATTESA di ulteriori aggiornamenti e/o provvedimenti in merito da parte delle Autorità preposte;

La presente ordinanza ha validità immediata e fino a domenica 1 marzo 2020 compreso, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni.

ORDINA

SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

-il rispetto delle disposizioni contenute alle lettere c), d), e), f) ed i) dell'articolo 1, comma 2 del decreto legge 22 febbraio 2020, n. 6 ovvero:

- c) la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
- d) chiusura dei nidi, dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani a esclusione di specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;
- e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei, dei cinema e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
- f) sospensione di ogni viaggio d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero;

- i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Lombardia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

Per quanto riguarda le chiusure delle attività commerciali sono disposte in questi termini:

- bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico sono chiusi dalle ore 18.00 alle ore 6.00; verranno definite misure per evitare assembramenti in tali locali;
- per gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati è disposta la chiusura nelle giornate di sabato e domenica, con eccezione dei punti di vendita di generi alimentari;
- per le manifestazioni fieristiche, si dispone la chiusura.

Si invitano gli esercenti ad assicurare idonee misure di cautela per l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali.

DISPONE

- la sospensione a data da destinarsi delle prove concorsuali già bandite e previste per i giorni 24 e 25 febbraio;
- la sospensione del mercato settimanale programmato per martedì 25 e sabato 29 e il mercato contadino di venerdì 28;
- che le RSA limitino l'accesso dei visitatori agli ospiti;
- che i funerali avvengano in forma strettamente privata;

DISPONE

Altresì

- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio Comunale on line;
- l'invio della presente al Responsabile di Polizia Locale per l'attività di vigilanza, controllo ed esecuzione della presente ordinanza;
- l'invio della presente alla Prefettura di Mantova, Ufficio territoriale di Governo;
- al Comando dei Carabinieri di Suzzara per opportuna conoscenza;
- di dare la massima diffusione del presente atto mediante pubblicazione sul sito web comunale e sulla pagina facebook.

AVVERTENZE

Che il mancato rispetto di quanto prescritto verrà sanzionato a norma di legge
Avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs n. 104/2010; entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 entro 120 giorni. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

Letto e sottoscritto a norma di legge, 23-02-2020

PER IL SINDACO
VICE SINDACO
Tazio Tirelli

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)